



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

Pre riconoscimento figli

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all'Ufficiale dello Stato Civile. Consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all'ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall'unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

Questa dichiarazione, detta "prericonoscimento", non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l'atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.

Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l'atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.

E' necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.

Nel momento del riconoscimento occorre presentare:

- documenti d'identità validi;
- certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto (da consegnare in originale al momento della dichiarazione);

I cittadini stranieri devono inoltre allegare:

- attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
- i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
- l'attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l'indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.

Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento:

- ✓ possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di **età superiore ai 16 anni**, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;

- ✓ parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
- ✓ può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).

Al nascituro, al momento della dichiarazione, non può essere attribuito nè il cognome nè il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.

La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

La norma di riferimento è la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali".